

REGNO DELLE DUE SICILIE

435. Decreto 7 novembre 1811 n. 1134 contenente un sistema pei teatri e spettacoli

Questo decreto è stato pubblicato in Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie, Stamperia Reale, Napoli, 1811, II semestre, 122 ss..

Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie

Visti i decreti de' 29 agosto 1807 e dei 19 e 22 ottobre 1808;

Visto il rapporto de' Nostri Ministri dell'interno e della polizia generale;

Udito il parere del Consiglio del Nostro Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

7. Le rappresentazioni teatrali sono proprietà dei loro autori. La musica sopra di esse composta è anche di proprietà de' maestri di cappella. I primi sono obbligati di darne una copia netta all'archivio del Ministero dell'interno, i secondi debbono dare una copia dello spartito al real conservatorio di musica. Né l'archivio, né il conservatorio potrao rilasciare copia a chichessia senza il consenso scritto degli autori, in seguito del quale il Ministro ne abbia rilasciato le licenze.

8. Una compagnia o un impresario che voglia rappresentare o far rappresentare la prosa o la musica, dee giustificare presso il soprintendente de' teatri, o presso l'intendente della provincia ove la rappresentazione vuol farsi, che ne abbia ottenuto il consenso dagli autori suddetti. Nel caso che costoro pretendano per tale consenso un premio esorbitante, il Ministro dell'interno, udita la commissione degli spettacoli, potrà ridurlo al giusto. L'inosservanza di questo articolo dà diritto agli autori di domandare in giudizio le indennizzazioni per abuso della proprietà altrui.